

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1353

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2007

Riforma dell’ordinamento professionale forense

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dei problemi che oggi affliggono il sistema giustiziaro, non vi è chi non veda come la loro soluzione passi anche attraverso la riforma dell'ordinamento forense, mediante l'aggiornamento e la rimodulazione delle disposizioni oggi in vigore, per adattarle agli scenari economici e sociali all'interno dei quali l'avvocatura opera.

La professione di avvocato, strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e principale strumento di tutela della libertà dei cittadini, deve essere ridisegnata *in primis* in ragione del rilievo di interesse pubblico che essa riveste, e che impone sia affidata a soggetti di professionalità e capacità tecniche certe, verificate e costantemente aggiornate.

È innegabile che il numero di quanti attualmente esercitano la professione, spesso senza averne nessuna vocazione, è diventato indesideratamente esorbitante.

L'attuale percorso di accesso alla professione non garantisce un'effettiva ed adeguata formazione dei nuovi avvocati ed una opportuna selezione tra i molti aspiranti; la riforma della professione forense, allora, deve prendere le mosse proprio dalla previsione di un severo itinerario formativo con le scuole forensi o con le scuole di specializzazione e con la pratica professionale culminante in un rigoroso esame, che costituisca il vaglio della acquisizione delle capacità pratiche del candidato di esercitare la professione: l'attività formativa, al tempo stesso teorica e pratica, va improntata a criteri selettivi e qualificanti, come base da cui far discendere il controllo quantitativo.

D'altra parte, l'inesistenza di norme che prescrivano l'esercizio effettivo e continuativo della professione quale requisito prin-

cipe per la permanenza della iscrizione all'albo, non garantisce la indispensabile elevata preparazione tecnica di tutti gli iscritti, che una società in continua evoluzione rivendica da tempo.

Non si può più consentire a coloro che - di fatto - non esercitano la professione forense, come a coloro che espletano l'attività di avvocato in modo assolutamente marginale e magari soltanto per ripiego occupazionale, di continuare a restare iscritti all'albo: la professione di avvocato non può essere più un coacervo di soggetti eterogenei e non profondi conoscitori del diritto.

La promozione di un sistema di certificazione che attesti la preparazione del professionista, specie sulle più recenti riforme intervenute in tutti i settori del diritto, equivale a garanzia per i cittadini della qualità della prestazione, al contempo evitando un livellamento «verso il basso» non tanto della qualità, quanto dell'ambito di azione della professione.

Nemmeno può sottacersi la esigenza di uniformare la professione forense alle regole comunitarie della concorrenza leale e corretta, ulteriore *ratio* che ha ispirato la presente proposta: l'ultimo intervento è del Parlamento europeo che nell'ottobre scorso ha approvato la risoluzione 2006/2137 (INI), del 12 ottobre 2006, nella quale individua - quale priorità fondamentale - il più ampio ed agevole accesso dei consumatori al mercato dei servizi professionali, garantendo qualità e contenimento dei costi.

In tale ultimo contesto, oggetto di ampie discussioni soprattutto a livello comunitario, si inserisce la previsione generale della efficacia delle tariffe professionali solo in mancanza di accordo tra le parti, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile: tale criterio

suppletivo di calcolo del compenso dell'avvocato va riaffermato in quanto rappresenta un criterio obiettivo di valutazione.

L'esigenza di garantire all'avvocato un equo compenso per l'attività professionale espletata, tenuto conto della importanza dell'affare trattato, indurrebbe a privilegiare le tariffe minime che assolvono a tale funzione: il condizionale è d'obbligo nella coscienza che - sul tema - incisivi effetti avrà la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee (che pure ha ritenuto, nella nota sentenza del 5 dicembre 2006, compatibile con l'ordinamento comunitario, in particolare con gli articoli 10, 81 ed 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea in materia di concorrenza del diritto comunitario, la procedura di adozione del sistema tariffario nazionale che fissa un limite minimo degli onorari), presso cui pendono giudizi aventi ad oggetto proprio la legittimità dei minimi tariffari.

A ciò si aggiunga che il sistema tariffario è idoneo a prevenire l'accaparramento della clientela, ben lontano dalla concorrenza leale, ed è funzionale - nell'attività giudiziale - al principio di soccombenza, che è un principio cardine della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.

In buona sostanza, il sistema tariffario presenta una valenza protettiva di valori superiori e collettivi che non possono ignorarsi.

È indispensabile, affinché l'avvocato possa svolgere la sua funzione di grande rilievo pubblico, garantirne la piena libertà ed autonomia, perché ogni limitazione in tal senso si ripercuoterebbe inevitabilmente in una compressione del diritto alla difesa ed alla libertà del cittadino, nella consapevolezza che tali garanzie non mirano a costituire una «corporazione» privilegiata ma a predisporre i mezzi necessari all'adempimento di tale delicata funzione.

Nell'ambito di un sistematico intervento sull'ordinamento forense, accanto all'esigenza di imporre all'avvocato un elevato grado di qualificazione tecnica, si avverte

la necessità di recuperare e riaffermare la deontologia professionale.

Pur riconoscendo la indiscussa autorevolezza dei locali Consigli dell'ordine, la potestà punitiva non può essere mantenuta in capo agli stessi, che già oggi non riescono a garantire un efficiente controllo della disciplina degli iscritti; d'altra parte, con il presente disegno di legge, alle istituzioni forensi sono attribuiti compiti nuovi, tra i quali, più oneroso, il controllo della formazione permanente e dell'esercizio continuativo della professione, compiti il cui adempimento richiederà disponibilità ed impegno.

L'ottica di valorizzazione della credibilità della categoria e delle istituzioni forensi passa anche attraverso il recupero della fiducia dell'«utenza», e ciò non solo con la elevazione dello *standard* culturale e professionale degli avvocati (con la formazione e l'aggiornamento permanente), ma anche per il tramite di una particolare trasparenza nell'esercizio delle funzioni disciplinari, basata su regole chiare e dettagliate, uniformemente applicate su tutto il territorio.

La garanzia di autonomia ed indipendenza nell'esercizio della funzione disciplinare affidata ai Consigli distrettuali, specie in un momento in cui l'avvocatura chiede - pressoché unanimemente - la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e requirenti, potrà realizzarsi con l'attribuzione del relativo potere ad un organo comprendente avvocati iscritti ad un ordine diverso da quello dell'avvocato che deve essere giudicato, e con particolari regole attinenti alla sua costituzione e funzionamento ispirate al processo penale, prima fra tutte quella secondo cui il consigliere istruttore non può far parte del collegio giudicante.

Opportuno ripristinare l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale (già introdotta con il nuovo codice penale, ma successivamente «tradita» dalla pregiudiziale penale prevista nella norma di disciplina dei pubblici dipendenti), pur prevedendosi la possibilità di effetti sul

giudizio disciplinare da parte della sentenza penale ampiamente liberatoria, e la riapertura del procedimento disciplinare qualora venga pronunciata sentenza di condanna per fatti che non potevano essere conosciuti nel corso dello stesso, quindi, non esaminati dall'organo disciplinare, che comunque mantiene libertà ed autonomia di valutazione.

Le norme sul «giusto processo» hanno ispirato la previsione di un termine massimo per la decisione del procedimento disciplinare, oltre il quale si verifica la prescrizione (disposizione questa innovativa rispetto alla attuale previsione che consente, una volta interrotto il giudizio, la sua continuazione all'infinito), come l'introduzione di un termine di durata massima della sospensione cautelare pari ad un anno, con perdita di efficacia se il Consiglio di disciplina non decide entro sei mesi dal provvedimento di sospensione.

Per quanto attiene alle concrete modalità di attuazione della proposta riforma, tra l'alternativa di una nuova legge che disciplini la materia in modo compiuto ed organico ed una legge che contenga le direttive per una futura disciplina, appare senza dubbio preferibile la prima, perché l'inadeguatezza dell'attuale disciplina non rende agevole innestare su di essa nuovi principi di carattere generale, e perché consente l'immediato rinnovo della professione forense in tempi che

necessitano di interventi estremamente urgenti; a ciò si aggiunga che la professione di avvocato ha caratteristiche così peculiari da richiederne una disciplina autonoma.

Opportuno, infine, evidenziare che l'attuale disegno di legge, considerando innanzitutto lo spirito della proposta «generalista» recentemente presentata dal Governo in materia di «professioni intellettuali» (Atto Camera n. 2160), tenendo conto dei dibattiti sorti intorno al tema *de quo* (vedi la proposta di riforma dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana e dell'Unione delle camere penali), delle proposte di legge succedutesi nel tempo (vedi per tutti l'Atto Senato n. 963 d'iniziativa del senatore Calvi ed altri), della recente giurisprudenza del Consiglio nazionale forense e della Suprema corte su materie connesse alla professione forense, è una sintesi delle idee e delle aspettative di coloro che - in un modo o nell'altro - si sono dedicati ed occupati di questa delicata materia, sintesi che prende le mosse dalla volontà di attribuire all'avvocatura il ruolo di coprotagonista nel processo di attuazione dell'ordinamento ai fini della giustizia, ovvero una posizione più ambiziosa nel rispetto della sua funzione pubblicistica, in un mercato reso asfittico e più selvaggio dalla crescente concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Disciplina dell'ordinamento
della professione di avvocato)*

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali, delle competenze delle regioni e della normativa comunitaria.

2. L'ordinamento forense, componente essenziale dello sviluppo economico del Paese, è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto. A tal fine, l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF).

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti di cui al comma 3 per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato)

1. La professione forense si esplica, in piena autonomia, libertà ed indipendenza di giudizio, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio ed ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. In quanto finalizzata alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, è riservata agli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. La professione forense, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza ed autonomia di giudizio, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, nel rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza.

2. Il codice deontologico, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, è rilevato e redatto dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali. Esso è finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata non per solo fine di profitto, ma per la prevalente tutela dell'interesse del cliente.

3. L'aggiornamento del codice deontologico conferma e, in quanto occorra, specifica i principi già recepiti in esso aventi queste finalità: *a)* garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento; *b)* garantire il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse; *c)* tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; *d)* garantire la credibilità della professione; *e)* garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 9 possa essere fonte di responsabilità disciplinare. Il codice deontologico, cui è soggetto anche l'avvocato che esercita la professione in forma associativa o societaria, deve, altresì, individuare gli illeciti disciplinari connessi all'omesso aggiornamento della formazione professionale, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionale.

4. L'avvocato è responsabile, verso il cliente, dei danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta, ai sensi del codice civile.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme relative alla società semplice, in quanto compatibili.

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

3. Ciascun socio o associato è, ad ogni effetto, solidalmente ed illimitatamente obbligato con la società o l'associazione verso i clienti. La società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l'associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l'avvocato responsabile. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali della associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere og-

gettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

8. Il socio o l'associato è escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo con sospensione non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

9. Le norme che disciplinano l'impresa commerciale non si applicano all'avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati.

10. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli articoli da 2549 a 2553 del codice civile con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni:

a) l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;

b) l'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell'articolo 2 della presente legge;

c) l'associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se, entro questo termine, l'affare non è stato portato a conclusione, l'associazione può essere prorogata per non più di cinque anni col consenso di tutti gli associanti e associati; nell'associazione o società tra professionisti, la proroga deve essere approvata all'unanimità;

d) deve essere espressamente riconosciuta dagli associanti e dagli altri associati all'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme

deontologiche, con la esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l'associante vieti la contemporanea attività professionale dell'associato;

e) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l'associazione in partecipazione;

f) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare una assicurazione autonoma rispetto a quella per l'attività di carattere ordinario.

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali)

1. L'avvocato è tenuto alla discrezione e al segreto professionale nell'interesse del cliente.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Art. 6.

(Esercizio della professione)

1. L'avvocato è iscritto nell'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale, ovvero la sede legale in caso di società o studio associato.

2. Il domicilio professionale è il luogo dove l'avvocato esercita prevalentemente la professione.

3. Ogni variazione è immediatamente comunicata al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

4. Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali; il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato».

Art. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici)

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato o cancellato per ragioni disciplinari.

3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori o davanti ai tribunali ecclesiastici.

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e dell'università e della ricerca, su proposta del CNF.

5. Possono essere costituite associazioni aventi natura privatistica di avvocati iscritti

all'albo, esercenti in determinati settori del diritto, individuati ai sensi del comma 4, aventi lo scopo di tutelare la specificità della loro attività e di favorire la loro preparazione professionale, tenuto conto del pubblico interesse all'esecuzione di prestazioni qualificate da parte dell'avvocato, a cui sono affidati diritti costituzionalmente garantiti. Se costituite da almeno quattro anni, dotate di ampia diffusione nel territorio, con la presenza in almeno quindici distretti, conformi alle norme sulle libere professioni che le regolano, dotate di regolamento approvato dal CNF, nonché registrate presso il Ministro della giustizia, queste associazioni possono istituire, d'intesa con i Consigli dell'ordine e con il CNF nel caso di rilievo nazionale, corsi di perfezionamento professionale, la frequenza dei quali consente il rilascio di attestati di competenza, alle condizioni che siano:

- a) organizzati, senza finalità di lucro,
- b) dotati di regolamento approvato in conformità a quanto previsto nel comma 4;
- c) frequentati per almeno due anni;
- d) conclusi con un esame per il controllo di idonea preparazione.

6. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere affidati con preferenza ad avvocati muniti di titolo di specialista o di attestato di competenza nel settore proprio dell'incarico, ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

8. Il possesso dei titoli indicati nel comma 7 non esonera dagli obblighi relativi alla formazione permanente come disciplinata dall'articolo 10.

9. L'uso degli attestati di competenza di cui al comma 5 nello svolgimento dell'attività professionale è condizionato all'effettivo esercizio della professione nella specialità di-

chiarata, accertato secondo il regolamento approvato dal CNF, sentite le associazioni interessate.

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione e certificazione di qualità)

1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, non ingannevole e non comparativa, nel rispetto della credibilità dell'avvocato, del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il codice deontologico, di cui all'articolo 3, individua le modalità ed i mezzi dell'informazione.

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società ed organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF.

4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o organismi non compresi nell'elenco di cui al comma 3.

5. Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le rappresentanze associative dell'avvocatura, emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della certificazione di qualità.

6. Il possesso della certificazione, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che verifica la sussistenza dei requisiti per il rilascio.

Art. 10.

(Formazione permanente)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli Ordini territoriali. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento e, nei casi più gravi, è sanzionata con la sospensione dall'albo.

3. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. Al momento della assunzione dell'incarico, se richiesto, l'avvocato rende noti al

cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.

3. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.

5. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

6. Gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF.

3. È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con la individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale.

4. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali.

5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

6. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 7. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

7. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 6. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

8. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle di cui al comma 7, sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'av-

vocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

9. È redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo:

- a) in deroga ai minimi di tariffa;
- b) con previsione di compensi percentuali;
- c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

10. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgano l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

11. La parte è tenuta al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti. Nel caso di più parti, vi è responsabilità solidale.

Art. 13.

(Mandato professionale e procura)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

2. Il cliente è libero nella scelta dell'avvocato, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza.

3. Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello davanti alle giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

4. L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.

5. La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato avvocato.

Art. 14.

(Sostituzioni e collaboratori)

1. L'avvocato può farsi sostituire in giudizio da altro avvocato o da un praticante abilitato, con delega scritta, ma resta personalmente responsabile verso i clienti.

2. L'esistenza o la validità della delega in sostituzione può essere contestata solo dal cliente.

3. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso la cancelleria di ciascun ufficio.

4. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione della prestazione. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. L'avvocato stipula l'assicurazione prescritta dall'articolo 11 anche a favore di collaboratori con rapporto continuativo, esclusi quelli con incarichi di domiciliazione o procuratori, praticanti e dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa.

5. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell'avvocato, quali indicate nell'articolo 2. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti rispondono del fatto degli ausi-

liari ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

Titolo II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici di cui all'articolo 21;

c) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione.

e) il registro dei praticanti;

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei prov-

vedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense.

Art. 16.

(Iscrizione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

b) avere il domicilio professionale nel luogo ove si esercita prevalentemente la professione;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto.

2. Coloro che abbiano superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. L'avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.

5. Gli iscritti in albi, elenchi e registri comunicano al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

6. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell'ordine:

- a) a richiesta dell'interessato;
- b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
- c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;
- d) in caso di radiazione.

Art. 17.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile con:

a) qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario ed artistico-culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili;

b) l'esercizio di qualunque attività di impresa, svolta in nome proprio o altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, salvo nelle funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa;

c) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione,

amministratore unico o delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali;

d) qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio sul bilancio dello Stato e degli organi costituzionali, delle regioni, delle province e dei comuni ed, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, fatta eccezione per i professori di università e di altri istituti secondari superiori.

Art. 18.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Ministro o viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reinscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

Art. 19.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo continuativo ed efficace.

2. La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense, prendendosi in considerazione la media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio.

3. Mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, potranno essere previste forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio.

4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto:

a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;

b) dopo il settantesimo anno di età;

c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori nei due anni successivi;

d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi.

5. Per consentire la verifica dell'effettività e continuità dell'esercizio professionale, la Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro della comunicazione annuale, invia agli ordini circondariali, per ciascun iscritto all'albo, attestazione relativa al raggiungimento del reddito minimo necessario per l'iscrizione alla cassa. Il Consiglio dell'ordine, nel caso di mancato raggiungimento del reddito minimo, compie le verifiche necessarie mediante richiesta di informazioni all'interessato.

6. Nel caso in cui l'iscritto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, non fornisca i chiarimenti di cui al comma 5, il Consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dall'esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.

7. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

8. In caso di cancellazione, è ammessa la reinscrizione all'albo; tuttavia, se la domanda è presentata oltre tre anni dopo la cancellazione, la reinscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Art. 20.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:

a) superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;

b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione e sia stato iscritto per almeno otto anni nell'albo degli avvocati;

c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF

ai sensi dell'articolo 1, comma 3. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.

2. La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell'esercizio effettivo gli avvocati iscritti in forza delle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Gli avvocati iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione alla condizione indicata nel comma 2.

Art. 21.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*.

2. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

3. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di

un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

4. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

Titolo III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

GLI ORDINI CIRCONDARIALI

Art. 22

(Ordini forensi)

1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini.

3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e del codice deontologico di cui all'articolo 3.

4. Gli ordini hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia.

5. Agli ordini non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 23.

(Ordine circondariale forense)

1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi di cui all'articolo 15.

2. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Art. 24.

(Organi dell'ordine circondariale)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 25.

(Assemblee)

1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, almeno

dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 26, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea si svolge entro tre mesi dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 26.

(Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio dell'ordine ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Per l'elezione dei consiglieri, sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

5. Sono eleggibili coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere eletti consecutivamente non più di due volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno e mezzo.

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Con-

siglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

8. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

9. L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il Consiglio viene sciolto o decade, si procede immediatamente alla elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 25, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense e con incarichi in associazioni forensi, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 36, comma 2. Si applica il disposto dell'articolo 35, comma 4.

13. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27.

*(Compiti e prerogative
del Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio dell'ordine:

a) compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l'avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolga gli interessi dell'avvocatura;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri di cui all'articolo 15;

c) approva i regolamenti;

d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

f) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni ed assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a

spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo di oltre sei mesi, gli inadempienti sono sottoposti a

procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando non sia stato provveduto al pagamento.

Art. 28.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione approvato dal CNF e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

Art. 29.

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I Consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.

Art. 30.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio dell'ordine è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 25, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 31.

(Durata e composizione)

1. Il CNF ha la rappresentanza istituzionale dell'ordine forense in campo nazionale. Esso ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di tre volte. Per la sua elezione si applica l'articolo 26, comma 6.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila

iscritti. Anche nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

Art. 32.

(Funzioni)

1. Il CNF:

a) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 33;

c) compie gli atti inerenti la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

d) redige e periodicamente aggiorna il codice deontologico di cui all'articolo 3;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

f) coordina e controlla l'attività dei consigli circondariali, fornendo indirizzi per la loro attività;

g) pubblica l'albo nazionale;

h) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;

i) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

l) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 39 e 40 per i rapporti con le università e dagli articoli 47 e 48 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti dell'articolo 8;

p) organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

q) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

r) può sciogliere i Consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 30;

s) indice le elezioni ordinarie o suppletive per i membri del Consiglio;

t) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

u) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

v) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

z) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense;

aa) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

bb) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

cc) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Art. 33.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 34.

(Funzionamento)

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che comprende consiglieri eletti in tutti i distretti.

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 33 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente all'uopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, un consigliere delegato dal presidente; decide secondo le norme del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi

sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 71, comma 8.

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo alla adunanza generale.

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

7. Le deliberazioni della adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

9. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro della giustizia, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori; il Ministro nomina anche due revisori supplenti.

Art. 35.

(Eleggibilità ed incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

CAPO III

LE ASSEMBLEE

Art. 36.

(Assemblea generale)

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

2. L'assemblea determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità tra incarichi negli organi istituzionali e nelle associazioni.

Art. 37.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali)

1. Con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

Titolo IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 38.

(Corsi di laurea specialistici)

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio dei corsi di laurea specialistici.

2. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

Art. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università più vicina.

Art. 40.

(Accordi tra università ed ordini forensi)

1. Le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

CAPO II

IL TIROCINIO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41.

*(Abilitazione alla professione
di avvocato e tirocinio)*

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, secondo le norme seguenti.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

3. Il tirocinio, nelle sue varie forme, deve garantire la effettiva acquisizione dei fondamentali tecnici, pratici e deontologici della professione.

4. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi

abbia frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

5. Per l'efficacia del tirocinio, è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del comma 1 dell'articolo 16, che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età e che abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

6. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

7. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

8. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

9. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del Consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

Art. 42.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono

soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

3. Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, salve le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 10.

Art. 43.

(Doveri dell'avvocato)

1. Gli avvocati assicurano che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, istruiscono i praticanti e danno loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga alle disposizioni di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

4. L'avvocato deve favorire l'accesso alla professione delle giovani generazioni accogliendo nel suo studio praticanti, se gli è possibile fornire ad essi idonea sistemazione, nel rispetto del presente articolo.

5. Si applica l'articolo 14 comma 4 tenuto conto dell'apporto del praticante all'attività complessiva dello studio dell'avvocato.

Art. 44.

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

Sezione II

PRATICA PROFESSIONALE

Art. 45.

(Pratica professionale)

1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine.

2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 43.

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

Art. 46.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo davanti ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio davanti al giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante presenta dichiarazione scritta al Consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'esercizio alla professione di avvocato, di cui all'articolo 17.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

Sezione III

CORSI INTEGRATIVI DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 47.

*(Norme comuni alle scuole
di specializzazione per le professioni legali
e alle scuole forensi)*

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi e devono essere strutturati in modo teorico pratico. Essi sono facoltativi.

2. L'organizzazione dei corsi deve consentire la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia ed il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

4. I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNF sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede:

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e persuasione;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del *curriculum* di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;

b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;

c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

Art. 48.

(Scuole forensi)

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi integrativi di formazione professionale delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine, predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al

comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

Sezione IV

FREQUENZA DI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 49.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Sezione V

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Art. 50.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se disposta.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta suc-

cessivi al ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

CAPO III

L'ESAME DI ABILITAZIONE

Art. 51.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre.

2. L'esame si svolge entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello.

3. Il Ministro della giustizia, su proposta del CNF, può stabilire che l'esame si svolga presso un'unica sede in Roma oppure presso alcune sedi di Corte d'appello soltanto, raggruppando in esse gli iscritti di più distretti. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione è tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione.

4. L'esame di abilitazione ha valore di esame di Stato.

Art. 52.

(Commissioni esaminatrici)

1. Gli esami di avvocato vengono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici:

a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte d'appello;

b) commissione nazionale con sede in Roma.

2. Le commissioni sono composte di cinque componenti e vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.

3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:

- a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale;
- b) due avvocati, con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;
- c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere d'appello.

4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono così designati:

- a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca;
- b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto;
- c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

5. La commissione nazionale giudicante è composta come la commissione distrettuale.

6. I componenti della commissione nazionale sono designati:

- a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca;
- b) gli avvocati dal CNF;
- c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.

7. Non possono essere designati componenti di commissioni avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi sopra indicati nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti.

9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.

Art. 53.

(Ammissione dei candidati)

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 54.

(Sede per l'esame)

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di Corte d'appello di cui all'articolo 51, comma 3; per l'esame orale, si applica l'articolo 56, comma 1.

2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto davanti alla commissione nazionale.

Art. 55.

(Prove d'esame scritte)

1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple. Dalla prova sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. Se il candidato supera la prova preliminare, o ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto di prove scritte ed orali.

4. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi dettati dal CNF i quali devono consentire il controllo delle competenze anche pratiche acquisite attraverso il tirocinio e l'esperienza professionale. I temi hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

c) la redazione di un atto giudiziario che preveda la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

5. Le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali

6. Al fine di garantire l'uniforme valutazione delle prove, la correzione dei compiti scritti avviene secondo le seguenti modalità:

a) gli elaborati scritti sono tutti inviati al Ministero della giustizia, che provvede a distribuirli alle varie commissioni distrettuali, mediante estrazione a sorte eseguita per ciascun elaborato, tenendo separati gli elaborati delle singole prove;

b) a ciascuna commissione distrettuale vengono assegnati tanti elaborati da correggere quanti sono stati i candidati che hanno concluso la prova scritta presso di essa;

c) le commissioni distrettuali provvedono alla correzione e quindi rispediscono al Ministero della giustizia gli elaborati con il verbale per ciascuna correzione;

d) il Ministero della giustizia riunisce le tre prove di ogni candidato, verifica i punteggi assegnati e ne redige verbale, che spedisce, assieme agli elaborati, alla commissione distrettuale competente per la prova orale;

e) la commissione distrettuale, sulla base dei punteggi indicati nel verbale redatto dal Ministero della giustizia e delle eventuali maggiorazioni di punteggio spettanti al candidato, accerta e proclama l'ammissione alle prove orali;

f) il Ministero della giustizia adotta il regolamento per la correzione delle prove scritte, sentito il CNF.

7. La valutazione delle prove è compiuta considerando:

a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;

b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

8. Per ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusione della correzione di tutte le prove scritte.

9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

10. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

11. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Art. 56.

(Prove d'esame orali)

1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, allo scopo di favorire l'uniforme valutazione delle prove tra tutti i candidati, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati dei tre distretti nei quali, nell'anno precedente, sia stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.

2. Le prove orali consistono:

a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;

c) nella illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

3. Dalle domande e dalle risposte deve risultare che il candidato ha appreso, durante il tirocinio, le regole principali, anche pratiche, dell'esercizio professionale.

4. Il verbale della prova contiene la indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.

5. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e della illustrazione e della discussione della massima giurisprudenziale. Vengono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.

6. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 57.

Art. 57.

(Conoscenza di una lingua straniera)

1. La conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera viene indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti ad una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che abbia perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie e provvedono ad indire gli esami.

3. La prova è scritta e orale.

4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario (citazione, ricorso o sentenza) e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicino la conoscenza del linguaggio giuridico.

6. L'idoneità viene riconosciuta a favore di chi dimostri una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito ed alle domande.

7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi abbia una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi abbia una buona conoscenza

scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

Art. 58.

(Certificato d'esame)

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi, per la prima volta, per cinque anni.

Art. 59.

(Controllo degli esami e degli ispettori)

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di interessati o di un Consiglio dell'ordine.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova

si svolge davanti alla Commissione nazionale.

Titolo V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

REGOLE GENERALI

Art. 60.

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il Consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai Consigli dell'ordine compresi nel distretto; ciascun Consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del Consiglio distrettuale pari alla metà dei suoi componenti arrotondato per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere.

4. Quando viene presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell'ordine, o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 61.

*(Procedimento disciplinare
e notizia del fatto)*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico, di cui all'articolo 3, sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli distrettuali.

2. È competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 68.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente allorché nei confronti di un iscritto:

- a) venga esercitata l'azione penale;
- b) venga disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) vengano effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) vengano emesse sentenze che definiscano il grado di giudizio.

Art. 62.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 63.

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 72. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

5. Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 64.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 65.

(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'inculpato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento viene riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto essere valutati dal Consiglio distret-

tuale di disciplina. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 66.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 65, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 67.

(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a partire dal giorno dell'invio degli

atti al Consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 68.

(Notizia dell'illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 60, comma 4, il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.

2. Qualora il Consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distrettuale di disciplina delibera senza la presenza del consigliere

istruttore il quale non può poi far parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

IL PROCEDIMENTO

Art. 69.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

a) qualora il Consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al Consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nomi-

nato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al Consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il Consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento, il Consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non siano stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 70.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un

anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 71.

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione

con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della Corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso davanti alla Corte di cassazione civile.

7. Si applicano, per quanto qui non specificato, per il procedimento davanti al CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della Corte d'appello. Si applicano, per quanto qui non stabilito, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67, 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 72.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio dell'ordine, avuta notizia della esecutività della sanzione,

verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse viene data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei Consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento, sia divenuta definitiva e riguardi un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, sia stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.